



Adempimenti antincendio

Attività soggette a procedimenti di prevenzione incendi:

Sono tutte quelle incluse nell'allegato **I del D.P.R. 151 2011**.

Attività soggette a SCIA:

Fra le attività soggette al controllo del Corpo nazionale Vigili del fuoco, di cui all'allegato I del DPR 151/2011 ricadono nel Procedimento Automatico (SCIA) **solo** quelle di seguito indicate:

- attività 3-b **Impianti di riempimento, depositi e rivedite di GPL** in recipienti mobili per quantitativi complessivi da 75 a 300 kg;
- attività 4-b **Depositi di GPL in serbatoi fissi** per quantitativi complessivi da 0,3 mc a 5 mc;
- attività 6 **Reti di trasporto e distribuzione di gas naturale** con densità con densità da 0,5 MPa a 0,8 MPa;
- attività 12 **Deposito e/o rivendite di liquidi infiammabili** di qualsiasi derivazione, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 mc a 9 mc;
- attività 13-a **Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi** fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C;
- attività 15 **Depositi e/o rivendite di alcoli** con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc e fino a 10 mc;
- attività 41 **Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive** fino a 25 persone presenti;
- attività 66 **Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, case per ferie**, da 25 posti letto a 50 posti letto;
- attività 67 **Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie** da 100 a 150 m persone presenti ; **Asili nido** da 30 persone a 150 persone presenti;
- attività 68 **Strutture sanitarie** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani da 25 a 50 posti letto; **Strutture riabilitative**, di diagnostica strumentale e di laboratorio da 500 mq fino a 1000 mq;
- **Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici**, con superficie lorda da 400 mq a 600 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- **Aziende ed uffici** da 300 a 500 persone presenti;
- **Impianti per la produzione di calore** alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità da 116 kW a 350 kW;
- **Autorimesse pubbliche e private**, parcheggi pluri piano e meccanizzati di superficie complessiva coperta da 300 mc a 1000 mc;
- **Edifici destinati ad uso civile** con altezza antincendio da 24 m a 32 m;
- **Tutte le gallerie stradali** di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori 2000 m;

Il **DPR 151/2011** (allegato I) sostituendo il DM 16 febbraio 1982 individua un elenco di 80 attività, distinte in **tre categorie (A, B, C)** di rischio incendio, sottoposte a controllo dei Vigili del fuoco. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA antincendio sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Il regolamento individua **3 categorie** con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

- **categoria A:** attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- **categoria B:** attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- **categoria C:** attività con alto livello di complessità indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

Il primo passo quindi è sapere in quale categoria di rischio incendio rientra l'attività (vedi allegato I del DPR 151/1998);

Nel caso di un'attività già soggetta ai controlli di prevenzione incendi, per conoscere la corrispondente attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, secondo il nuovo criterio di equiparazione e classificazione è necessario controllare l'allegato II del D.P.R. 151/2011 oppure utilizzare il servizio di conversione del sito www.vigilfuoco.it;

Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni ed asseverazioni devono essere conformi al DECRETO 7 agosto 2012.

Ricordato che i files devono essere firmati digitalmente, e che l'estensione accettata per i files firmati è **.p7m**, le **estensioni originarie ammesse** (prima della firma digitale) dei files da allegare sono quelle riportate nella Tabella formati-consentiti.

Le richieste per i vari procedimenti devono essere provviste anche dell'**attestazione di versamento** effettuato sul **c/c postale n. 290353** della Tesoreria provinciale dello Stato. Per le tariffe consultare il sito <http://www.vigilfuoco.it/asp/AttivitaSoggette.aspx>

Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del D.P.R. 151/2011, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.

ALLEGATO I (DECRETO 7 agosto 2012.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. In particolare comprende: – relazione tecnica; – elaborati grafici.

A – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

A.1 RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio. La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio: – destinazione d'uso (generale e particolare); – sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; – carico di incendio nei vari compartimenti; – impianti di processo; – lavorazioni; – macchine, apparecchiature ed attrezzi; – movimentazioni interne; – impianti tecnologici di servizio; – aree a rischio specifico.

A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali. La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio: – condizioni di accessibilità e viabilità; – lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); – caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); – aerazione (ventilazione); – affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali; – vie di esodo.

A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio . La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio). La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento. Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

A.1.5 Gestione dell'emergenza. Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono: a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale risultino: – l'ubicazione delle attività; – le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; – le distanze di sicurezza esterne; – le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche); – gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici); – l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; – quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento. b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare: – la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; – l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni; – le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti; – l'illuminazione di sicurezza. c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

B – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica puo' limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

C – MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI In caso di modifiche di attivita' esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potra' essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

ALLEGATO II (DECRETO 7 agosto 2012.)

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate. La suddetta documentazione, ove non gia' definita da specifiche normative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale <http://www.vigilfuoco.it>.

1 – PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione e' costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio. La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalita' di posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova" cosi' come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" – GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformita' alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione e' costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformita' dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformita' CE ovvero delle certificazioni di conformita' CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformita' dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3 – IMPIANTI

3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti: a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; b) protezione contro le scariche atmosferiche; c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti; d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti; e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale; g) controllo del fumo e del calore; h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione e' costituita dalla dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione e' costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione e' corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione e' costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione e' corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonche' di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto. Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

ALLEGATO 3 (DECRETO 7 agosto 2012)

L'allegato 3 riporta in 14 tabelle la sottoclassificazione delle attività elencate nell'allegato al DPR 151/2011

ALLEGATO 4 (DECRETO 7 agosto 2012.)

L'allegato 4 riporta le modifiche alle attività esistenti

Dove rivolgersi

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

oppure

<http://www.vigilfuoco.it/aspx/Home.aspx>

<http://www.antincendio.it/>

Modulistica

<http://www.sardegناسuap.it/>

<http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737>

Normativa di Riferimento:

- [DPR 1° agosto 2011 n.151](#) *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*
- [DECRETO 7 agosto 2012.pdf](#) *Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.(allegati I-II-III-IV)*<http://www.vigilfuoco.it/asp/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=5972>
- Testo Prescrizioni Regione Sardegna Antincendio, anno 2013

Tematiche

[prev.incendi\meno carte più sicurezza consultabile. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco](#)
<http://www.sicurinsiemeinfanzia.it/>